

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5458 del 26/11/2019
Oggetto	Rilascio provvedimento N. MO19A0036 di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ai sigg. GIULIANI PAOLO e GIULIANI FEDERICA sita in Comune di Modena, Strada Curtatona.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5604 del 22/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – ART. 36**

**PROC. MO19A0036**

**DITTA: GIULIANI PAOLO – GIULIANI FEDERICA**

**Concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente TIEPIDO, in comune di Modena - località Fossalta (MO), per uso “irrigazione area a verde”.**

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta

responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

preso atto che:

- con istanza in data 22/08/2019, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2019/130562 del 22/08/2019, il sig. GIULIANI PAOLO, C.F. GLNPLA57L05F257E e la sig.a GIULIANI FEDERICA, C.F. GLNFRC96A69A944U, hanno chiesto la suddetta concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente TIEPIDO, mediante motopompa mobile, per uso "irrigazione giardino" pertinente l'abitazione di proprietà;
- a corredo della suddetta istanza di concessione sono stati presentati gli allegati tecnici quali: planimetria catastale con indicazione dell'ubicazione del punto di presa, nonché i dati relativi al prelievo;
- il richiedente ha provveduto al pagamento delle spese d'istruttoria, come da copia di bonifico inviata via email;

accertato che l'utenza di cui si chiede concessione all'utilizzo è così caratterizzata:

- prelievo da acqua superficiale;
- corpo idrico: **torrente TIEPIDO**
- portata massima del prelievo **1,70 l/s**;
- volume massimo del prelievo **1.000 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile ed è ubicata nel comune di Modena, loc.tà Fossalta, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio **210** mappale **142**, avente le seguenti coordinate geografiche  
UTM RER: X= 656850 Y= 943066;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Torrente TIEPIDO" - Codice: 01221500000 4ER;

verificato che:

- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);

- il prelievo è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale Torrente TIEPIDO – codice 01221500000 4ER – non in stress idrico;
- con stato ecologico “**scarso**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex - ante dell’impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall’Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di “**ATTRAZIONE**” (in cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell’Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull’equilibrio del bilancio idrico:
  - con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (“Direttiva Derivazioni”);
  - con nota prot. N. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta “Direttiva Derivazioni”, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l’espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
  - a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
  - l’unità Gestione “Demanio Idrico” di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d’uso “irrigazione piscicoltura, irrigazione attrezzature sportive e di aree a verde pubblico“, di cui alla lettera d) dell’art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015;
- l’importo del canone, vista la portata d’esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

ritenuto che:

- il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 0,07 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e di 0,11 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale,
- sulla base dell’istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31/12/2023**, sotto l’osservanza delle prescrizioni e

limitazioni indicate nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

verificato, inoltre, che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;

atteso che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- versare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta), prima del ritiro del presente atto;**
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; **se non ancora pagato, il canone di concessione per l'anno in corso (2019) ammonta a quattro dodicesimi dell'annualità, ovvero è pari a € 41,18;**

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede

### **il dirigente D E T E R M I N A**

- a) di rilasciare al sig. **GIULIANI PAOLO** C.F. GLNPLA57L05F257E e alla sig.a **GIULIANI FEDERICA**, C.F. GLNFRC96A69A944U, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente TIEPIDO in comune di Modena (MO), da destinarsi ad uso "**irrigazione area a verde**", con una portata massima pari a **l/s 1,70** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 1.000 – Proc. MO19A0036;**
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che **la concessione** ai sensi della DGR n. 787/2014 è **valida fino al 31/12/2023;**
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questo Servizio, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
  - \* del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata al lettera b), art. 9 (deposito cauzionale) del presente atto;

\* degli importi dei canoni futuri di concessione nella misura e secondo le modalità indicate alla lettera b), art. 8, comma 8.4 del presente provvedimento;

- f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- j) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
Dr.ssa Barbara Villani

*originale firmato digitalmente*

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

Allegato parte integrante

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Tiepido con procedura semplificata rilasciata alla Ditta **GIULIANI PAOLO**, C.F. GLNPLA57L05F257E e **GIULIANI FEDERICA**, C.F. GLNFRC96A69A944U con sede a Modena (C.A.P. 41126) – Località Fossalta - Strada Curtatona - codice procedimento **MO19A0036** (Sinadoc n. 25158/2019).

### **ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo avviene tramite una pompa elettrica monofase, della potenza di 0,75 kW, posta su supporto non vincolato al suolo con tubo di pescaggio (opera di presa) posto direttamente nell'alveo del torrente Tiepido. Il raccordo con la linea di irrigazione avviene mediante un tubo di gomma amovibile e l'acqua viene accumulata all'interno di quattro vasche aventi ciascuna un volume pari a 250 m<sup>3</sup>.
2. L'opera di derivazione è sita in Comune di Modena (MO), Strada Curtatona, su terreno di proprietà di Giuliani Federica censito al fg. n. 210, mapp. n. 140 del NCT del comune di Modena (MO); coordinate UTM RER: X = 656850; Y = 943066.

### **ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 1,7 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 1000 m<sup>3</sup>/anno.
2. Il prelievo di risorsa idrica può essere utilizzato esclusivamente per l' "irrigazione del giardino pertinente l'abitazione di proprietà" avente una estensione di mq 2.000.  
Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra giugno e settembre.
3. Il Concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Non appena terminato il prelievo si dovrà rimuovere la parte terminale dell'apparecchiatura di pescaggio, costituita dal tubo di gomma amovibile, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione concedente.

### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2019 ammonta a € 41,18 (pari a tre dodicesimi dell'importo annuo di € 164,72), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
2. Non è dovuto alcun canone per occupazione di terreno demaniale in quanto la porzione di area demaniale occupata è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa (Art. 20, comma 8, L.R. 7/2004).

3. Fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. In caso il Concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di €. 250,00 da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015. Il deposito cauzionale viene restituito, previa presentazione di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, è assentita sino al 31/12/2023, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:
  - dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
- 3. Il Concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo. Il Concessionario che non intende rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine della concessione.
- 4. Il Concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, con l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 5. Il Concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA**

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi (rif. Art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001). L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino il diniego ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;
4. Nel caso in cui il Concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

##### **1. Dispositivo di misurazione**

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

## **2. Cartello identificativo**

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

## **3. Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

## **4. Sospensioni del prelievo**

Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

## **5. Deflusso minimo vitale**

Il Concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a  $m^3/s$  0,07 nel periodo estivo e pari a  $m^3/s$  0,11 nel periodo invernale.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel torrente Tiepido. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **6. Subconcessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

#### **7. Cambio di titolarità**

Il Concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **8. Cessazione dell'utenza**

Il Concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del Concessionario.

#### **9. Responsabilità del concessionario**

Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

### **ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI**

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

### **ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dai Concessionari

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**